

**BANDO DI CONCORSO**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA,**  
**DA PARTE DI GIOVANI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA,**  
**DI PERCORSI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.),**  
**DI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.)**  
**ORGANIZZATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE IN ITALIA**  
**E DI CORSI DI FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE ALL'ESTERO**  
**ANNI FORMATIVI 2021/2022 E 2022/2023.**

*(Bando approvato con Provvedimento dirigenziale n. 1419 in data 14/03/2022)*

**ARTICOLO 1**  
**Oggetto del concorso**

1. E' bandito un concorso per l'assegnazione a favore di giovani residenti sul territorio regionale di borse di studio per la frequenza, negli anni formativi 2021/2022 e 2022/2023 di percorsi di formazione superiore, ed in particolare:
  - a. percorsi di Istituti Tecnici Superiori (ITS) svolti da apposite Fondazioni presso altre Regioni italiane;
  - b. corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) previsti nell'ambito dell'offerta formativa di altre Regioni italiane;
  - c. corsi di formazione terziaria professionalizzante all'estero con una durata minima di 800 ore che rilascino al termine un titolo riferibile almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF).
2. Si precisa per quanto concerne i corsi di cui alla lettera c. del precedente comma, svolti all'estero:
  - a. sono ammissibili percorsi svolti negli Stati membri dell'UE e nei seguenti 11 paesi che hanno effettuato la referenziazione dei propri titoli con il quadro EQF: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia;
  - b. non risultano ammissibili percorsi di carattere universitario.
3. Ciascuna borsa di studio sostiene la frequenza di un anno formativo. In caso di richiesta di borsa di studio per la frequenza di una prima annualità nell'a.f. 2021/2022 e di una seconda annualità nell'a.f. 2022/2023, può essere presentata una sola istanza e viene assegnata una borsa per ciascun anno formativo.

## **ARTICOLO 2**

### **Requisiti oggettivi per la partecipazione**

Possono partecipare al concorso i giovani che:

- a) hanno meno di 35 anni compiuti al momento della presentazione della domanda;
- b) sono residenti in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda;
- c) hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso oggetto della domanda;
- d) sono iscritti/hanno frequentato nell'anno formativo 2021/2022 e/o 2022/2023 percorsi formativi fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 1 comma 1. Con riferimento al requisito di iscrizione, si applica l'eventuale deroga di cui al successivo art. 3 comma 4; nel caso di iscrizione ad annualità successive alla prima, siano in regola con la frequenza minima obbligatoria del percorso prescelto.

## **ARTICOLO 3**

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande**

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici, il giovane interessato deve presentare la domanda, previo versamento della marca da bollo, all'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, Struttura Politiche della formazione sita in Aosta, piazza della Repubblica 15, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2022**, pena l'esclusione.
2. La domanda:
  - a) deve essere compilata sull'apposito modulo disponibile sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) alla voce "Lavoro";
  - b) può essere inoltrata:
    - mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo **[formazionefse@regione.vda.it](mailto:formazionefse@regione.vda.it)**, entro le ore 12.00 del giorno sopraindicato; in tal caso la domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi in formato PDF. L'oggetto del messaggio di posta elettronica deve contenere i seguenti dati: Cognome e Nome del beneficiario – Borse di studio formazione superiore 2022 (es. Rossi Mario – Borse di studio ITS-IFTS- formazione all'estero 2022).
    - Mediante messaggio PEC all'indirizzo [politiche\\_lavoro@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_lavoro@pec.regione.vda.it), seguendo le stesse modalità di cui al punto precedente.
3. Nel modulo di domanda il giovane
  - a) deve indicare:
    - la tipologia del corso per il quale viene effettuata la richiesta e l'annualità;
    - la denominazione e l'indirizzo dell'Università/dell'Istituto/dell'Ente che ha attivato il percorso;
    - la durata legale del percorso;
  - b) deve dichiarare:
    - il titolo di studio posseduto e richiesto per l'accesso al percorso per il quale presenta domanda, indicandone i riferimenti;

- che, in caso di ritiro dal percorso durante l'anno formativo, si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 8 che disciplinano le rinunce e la restituzione del contributo;
  - di essere disponibile a collaborare con l'Amministrazione regionale alle attività di valutazione e monitoraggio dell'iniziativa, fornendo le informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche;
- c) deve allegare:
- copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (pagamento da effettuare accedendo alla piattaforma regionale dei pagamenti - <https://it.riscossione.regione.vda.it>, nella sezione: "Pagamenti OnLine", selezionando la tipologia: "Imposta di bollo solo su istanza". La causale da inserire al momento del pagamento è la seguente: "Istanza borse di studio formazione superiore 2022");
  - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
  - modulo di richiesta relativo alle detrazioni di imposta anno 2022, debitamente compilato e sottoscritto;
  - lettera di ammissione al percorso formativo selezionato, o analogo documento, debitamente sottoscritto dall'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso, comprovante l'ammissione al corso;
  - in caso di richiesta di borsa di studio per annualità successive alla prima, lettera dell'Università/Istituto/Ente che attesti il raggiungimento, da parte del richiedente, della frequenza minima obbligatoria del percorso prescelto nel corso dell'annualità precedente;
  - in caso di percorsi formativi all'estero, documentazione in lingua italiana, inglese o francese comprovante:
    - o il riconoscimento dell'ente/istituzione organizzatore presso lo Stato di insediamento;
    - o il carattere professionalizzante del percorso di formazione terziaria scelto;
    - o i requisiti di ammissione richiesti dall'ente/istituzione organizzatore;
    - o il titolo previsto in esito e la relativa referenziazione con il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF).
4. E' possibile presentare la domanda prima dell'esito della selezione e della disponibilità della lettera di ammissione o analogo documento solo nel caso in cui l'esito della selezione/la lettera di ammissione o documento analogo non siano disponibili in tempo utile per rispettare la scadenza prevista dal presente articolo. In tal caso la borsa di studio viene assegnata con riserva e il contributo non viene erogato sino al perfezionamento della domanda che deve avvenire comunque entro 30 giorni consecutivi dalla ricezione della lettera di comunicazione dell'esito della valutazione, pena la revoca.
5. In ragione di quanto al precedente comma 4, ciascun richiedente può presentare contestualmente più di una domanda, nel caso in cui non sia ancora in grado di definire quale sia il percorso che intende frequentare. Le domande vengono in questo caso

ammesse con riserva e la Struttura competente procede all'impegno delle risorse con riferimento alla soluzione con costo maggiore. L'erogazione del contributo viene conseguentemente sospesa fino al perfezionamento della domanda, nei termini di cui al precedente comma 4.

6. È invece possibile presentare un'unica domanda indicando più di un percorso formativo esclusivamente nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) sia stata presentata richiesta di ammissione a ciascun corso ma non vi è ancora stato l'esito formale di accoglimento/ammissione al corso;
  - b) i corsi inseriti nella domanda sono svolti nella stessa Regione italiana, per quanto attiene ai percorsi di ITS e IFTS, o nello stesso Stato estero, per le altre tipologie di formazione professionalizzante.

La domanda viene anche in questo caso ammessa con riserva. L'erogazione del contributo viene conseguentemente sospesa fino al perfezionamento della domanda, nei termini di cui al precedente comma 4.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Istruttoria delle domande e concessione dei contributi**

1. L'istruttoria delle domande è effettuata a sportello, in ordine di presentazione delle istanze; ; a conclusione dell'istruttoria, viene adottato formale provvedimento del dirigente della Struttura Politiche della formazione che stabilisce l'ammissione e la conseguente concessione dei contributi ovvero il diniego della domanda.
2. Il soggetto richiedente viene informato dell'esito dell'istruttoria con formale comunicazione scritta da parte della Struttura competente.
3. In caso di concessione del contributo, la Struttura competente verifica a campione, secondo quanto previsto al successivo articolo 8, il possesso dei requisiti autoichiarati da parte del soggetto richiedente. Le verifiche possono essere condotte sia preliminarmente alla concessione dei contributi che in un momento successivo.
4. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le domande presentate ed eventualmente risultate non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno tenute in considerazione nell'assegnazione dei contributi in caso di successivo rifinanziamento della misura.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Importi dei contributi e modalità di erogazione**

1. L'importo del contributo per la formazione in Italia, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è composto da:
  - a) una componente fissa, **pari a euro 3.000,00**;

- b) una componente variabile a rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio e determinata nelle misure indicate nella seguente tabella<sup>1</sup>:

<i>Regione in cui si svolge la formazione</i>	<i>Importo forfettario totale</i>
Provincia Autonoma di Bolzano	<b>1.406,39</b>
Provincia Autonoma di Trento	<b>1.109,63</b>
Liguria	<b>1.148,66</b>
Piemonte	<b>1.217,14</b>
Lombardia	<b>1.732,24</b>
Veneto	<b>1.116,11</b>
Friuli Venezia Giulia	<b>1.319,84</b>
Emilia Romagna	<b>1.482,35</b>
Toscana	<b>1.427,89</b>
Marche	<b>1.082,14</b>
Abruzzo	<b>1.011,78</b>
Umbria	<b>1.270,10</b>
Lazio	<b>1.826,28</b>
Campania	<b>1.229,09</b>
Molise	<b>1.157,94</b>
Basilicata	<b>890,09</b>
Puglia	<b>1.048,92</b>
Calabria	<b>1.063,21</b>
Sicilia	<b>1.347,46</b>
Sardegna	<b>856,89</b>

2. L'importo del contributo per la formazione all'estero, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è composto da:
- una componente fissa, **pari a euro 3.000,00**;
  - una componente variabile a rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio come indicato nella tabella seguente

<b>Paese di destinazione</b>	<b>Importo forfettario totale</b>
<b>GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)</b> Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Svizzera	3.150,00
<b>GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)</b> Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.	2.700,00
<b>GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)</b> Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria.	2.250,00

<sup>1</sup> Così come definito dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017 (Allegato VI – tab. 3.2 “Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore)” e tab. 3.3. “Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore)”. La quantificazione di tali tabelle è stata effettuata a partire dall’esperienza del progetto nazionale “Catalogo interregionale Alta Formazione 2013” che prevedeva la frequenza di percorsi formativi. Le indennità identificate si intendono a copertura di tutte le spese di vitto e alloggio previste nell’ambito della durata del percorso formativo frequentato dall’allievo e sono erogate una tantum.

3. Le componenti fisse del contributo (di cui alla lettera a. dei precedenti commi 1 e 2) sono considerate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico Imposta sui redditi, redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
4. Le componenti variabili (di cui alla lettera b. dei precedenti commi 1 e 2) in applicazione dell'art. 51, comma 5, del T.U.I.R. e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 248/E del 17 giugno 2008, non sono soggette a tassazione poiché rientranti nel limite giornaliero di € 46,48, per l'Italia e di € 77,47 euro per l'estero..
5. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione definitiva del dirigente della Struttura Politiche della formazione di cui all'articolo 4, verrà disposto nei confronti degli assegnatari dei contributi il pagamento di un importo pari a 60% dell'importo del contributo.
6. A seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell' articolo 6, nei termini ivi previsti, verrà erogato il restante 40% del contributo concesso.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Adempimenti successivi alla pubblicazione delle graduatorie a cura degli assegnatari della borsa**

1. Alla conclusione dell'annualità formativa oggetto dell'istanza, e comunque entro il 31 ottobre 2023, gli assegnatari dei contributi devono presentare, pena la revoca della borsa di studio, alla Struttura competente:
  - il titolo di studio conseguito al termine del percorso formativo oggetto della presente misura, ottenuto al termine dell'anno formativo 2021/2022 o 2022/2023, oppure
  - nel caso di percorsi articolati su più annualità, dichiarazione dell'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso che attesti che lo studente ha ottenuto la frequenza minima prevista per il superamento dell'anno formativo oggetto del finanziamento di cui al presente bando.
2. Una diversa tempistica di consegna della documentazione potrà essere richiesta alla Struttura competente nel caso in cui il percorso formativo ovvero l'annualità di riferimento terminino oltre la scadenza di cui al paragrafo precedente: la Struttura competente, valutate le motivazioni presentate a corredo della richiesta, procederà alla formale autorizzazione dello slittamento dei termini, indicando la nuova scadenza.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Monitoraggio e valutazione**

In relazione al carattere sperimentale della misura, l'Amministrazione regionale metterà in campo azioni di monitoraggio e valutazione connesse all'erogazione delle borse di studio,

promuovendo anche indagini di follow up ed interviste telefoniche nei confronti degli assegnatari delle borse di studio per verificare il livello di gradimento e le ricadute occupazionali, derivanti dalla frequenza dei singoli percorsi formativi.

## **ARTICOLO 8**

### **Disciplina delle rinunce in corso**

1. In caso di ritiro dal percorso durante l'anno formativo, lo studente si impegna a darne comunicazione all'Amministrazione regionale e a restituire, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., una quota della borsa di studio così determinata:
  - a) se il ritiro avviene prima di aver frequentato il 50% delle ore previste per l'anno formativo, la quota da restituire ammonta al 50% dell'acconto ricevuto;
  - b) se il ritiro avviene dopo aver frequentato il 50% delle ore previste per l'anno formativo, ma in numero non superiore al 70%, la quota da restituire ammonta al 30% dell'acconto ricevuto;
  - c) se il ritiro avviene dopo aver frequentato il 70% delle ore previste per l'anno formativo, l'acconto non deve essere restituito ma il saldo non verrà erogato.
2. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata di una dichiarazione dell'Università/Istituto/Ente, che ha attivato il percorso, che attesti la frequenza dello studente e che permetta quindi di quantificare l'ammontare della borsa di studio da restituire: in assenza di tale dichiarazione, l'ammontare sarà calcolato sulla base di quanto previsto alla lettera a) del comma 1.

## **ARTICOLO 9**

### **Accertamenti e sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Amministrazione regionale esegue controlli, a campione nella misura del 5%, e, in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali. L'Amministrazione procederà, in tali casi, alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

## **ARTICOLO 10**

### **Tutela della privacy**

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, nell'ambito del presente bando, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

## **ARTICOLO. 11**

### **Comunicazione di avvio del procedimento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si rende noto quanto segue:

- a) **Avvio del procedimento amministrativo:** dal primo giorno successivo alla data di presentazione della singola istanza/domanda
- b) **Organo competente all'adozione del provvedimento finale:** Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione – Struttura Politiche della formazione;
- c) **Oggetto del procedimento amministrativo:** concessione di borse di studio per la frequenza, da parte di studenti valdostani, di percorsi di istituti tecnici superiori (I.T.S.) e di corsi del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), ubicati al di fuori del territorio regionale in Italia e di corsi di formazione terziaria professionalizzante all'estero - anni formativi 2021/2022 e 2022/2023;
- d) **Struttura:** Politiche della formazione;
- e) **Soggetto responsabile del procedimento:** il dirigente della Struttura politiche del Lavoro e della formazione; **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** 60 giorni dalla di presentazione delle domande salvo i casi di eventuali sospensioni dei termini previsti dalla legge regionale n. 19/2007;
- f) **Ufficio presso il quale si può richiedere informazioni e prendere visione degli atti:** Struttura Politiche della formazione – Piazza della Repubblica 15 - 11100 AOSTA (tel. 0165/274555).